



Mascherpa e Associati

DOTT. FABIO MASCHERPA  
Dottore Commercialista Revisore Legale  
Managing Partner

DOTT. EDOARDO PEROSI  
Dottore Commercialista Revisore Legale  
Partner

DOTT. NADIA VENDRAMIN  
DOTT. FRANCESCA AGATTI  
Dottore Commercialista Revisore Legale

DOTT. ESTER NAI RUSCONE  
Esperto Contabile Revisore Legale

DOTT. EISELA THANO  
DOTT. SIMONA BRAZZOVA  
DOTT. CLARISSA GRANOZIO  
DOTT. GIULIA D'ANGELO  
DOTT. BARBARA FRASCHINI  
DOTT. GABRIELE SCALINCI

RAG. STEFANIA TORTI  
RAG. CRISTINA DI NAPOLI

A tutti i clienti, loro sedi,

è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 28.10.2020 n.269 il DL 28.10.2020 n.137 (c.d. Decreto "Ristori") recante misure urgenti per il sostegno ai lavoratori e alle imprese.

Con questo documento si vuole dare una panoramica delle principali novità.

Le informazioni contenute nella presente lettera hanno carattere puramente informativo e non contengono dettagli necessari per prendere decisioni applicative.

Restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore approfondimento riterrete necessario, Vi porgiamo cordiali saluti.

Milano, 29 ottobre 2020

Dott. Fabio Mascherpa



Mascherpa e Associati

<b>Settori soggetti alle nuove restrizioni di cui al DPCM 24.10.2020</b>	Vengono identificate le attività soggette alle nuove restrizioni e che sono quindi destinatarie delle misure di sostegno del presente decreto, tramite l'indicazione dei relativi codici ateco nella tabella allegata al Decreto Ristori. Tra le attività indicate di seguito elenchiamo a titolo esemplificativo e non esaustivo: alberghi, ristorazione, servizi taxi, gelaterie, pasticcerie, bar, cinema, organizzazione convegni e fiere, attività nello spettacolo, gestione di palestre e attività sportive, attività di intrattenimento, attività di organizzazione di feste etc..
<b>Contributo a fondo perduto per i settori economici interessati dalle nuove misure restrittive (art. 1)</b>	<p>E' riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020 hanno la partita iva attiva e che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle relative ai settori oggetto delle nuove restrizioni. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.</p> <p>Il contributo sarà erogato automaticamente, mediante bonifico da parte dell'Agenzia delle Entrate, ai soggetti che hanno ricevuto il precedente contributo di cui all'art. 25 del DL 34/2020.</p> <p>Il contributo spetta anche a chi non aveva percepito il precedente contributo (ad esempio, ai soggetti che hanno prodotto ricavi e compensi per un importo annuo superiore a 5 milioni di euro); in tal caso il ristorno sarà riconosciuto previa presentazione di apposita istanza.</p> <p>L'importo del contributo varia in funzione del codice ateco e del fatturato dell'esercizio precedente.</p> <p>Il contributo viene riconosciuto nell'ambito dei limiti previsti nel Quadro temporaneo Aiuti di Stato.</p>
<b>Credito d'imposta locazioni immobili uso non abitativo (art. 8)</b>	<p>Per le imprese operanti nei settori oggetto delle nuove restrizioni, il credito d'imposta sugli affitti viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre ed allargato alle imprese con ricavi superiori ai 5 milioni di euro che abbiano subito un calo del fatturato del 50%.</p> <p>Tale credito viene riconosciuto nell'ambito dei limiti previsti nel Quadro temporaneo Aiuti di Stato.</p>
<b>Cancellazione della seconda rata IMU (art. 9)</b>	La seconda rata dell'IMU 2020 relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le attività interessate alle restrizioni è cancellata.
<b>Proroga presentazione modello 770 (art 10)</b>	Il termine per la presentazione del modello 770 relativo all'anno d'imposta 2019, è prorogato al 10 dicembre 2020.
<b>Nuovi trattamenti di Cassa Integrazione Ordinaria e in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi</b>	<p><u>Cassa Integrazione</u> Vengono disposte ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all'emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di Cassa integrazione e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche.</p> <p><u>Divieto dei licenziamenti</u> Viene prorogato il blocco dei licenziamenti fino al 31 gennaio 2021.</p>



Mascherpa e Associati

<p><b>previdenziali per aziende che non richiedono la cassa integrazione (art. 12)</b></p>	<p><u>Esonero dal versamento dei contributi previdenziali</u> Viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro (con esclusione del settore agricolo) che hanno sospeso o ridotto l'attività a causa dell'emergenza COVID, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 maggio 2021. Tale esonero viene riconosciuto nell'ambito dei limiti previsti nel Quadro temporaneo Aiuti di Stato.</p>
<p><b>Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive (art. 13)</b></p>	<p>Sono sospesi i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020. La sospensione dei termini si applica ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalle nuove misure restrittive. I pagamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo e il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.</p>
<p><b>Reddito d'emergenza (art 14)</b></p>	<p>A tutti coloro che ne avevano già diritto e a chi nel mese di settembre ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all'importo del beneficio verranno erogate due mensilità del Reddito di emergenza.</p>
<p><b>Nuove indennità per lavoratori del turismo e dello spettacolo (art. 15)</b></p>	<p>Sono previste:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• una indennità di 1.000 euro per tutti i lavoratori autonomi e intermittenti dello spettacolo;</li><li>• la proroga della cassa integrazione e indennità speciali per il settore del turismo.</li></ul>